

Prot. in arrivo 20905 28/3/2014



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



Ministero della Difesa



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze



REGIONE
TOSCANA



PROVINCIA DI PISA



Comune di Pisa

Accordo di Programma

*"Intervento di delocalizzazione dell'insediamento
residenziale denominato Bordo Cariola ubicato nel
territorio del Comune di Pisa ed intercluso nel sedime
dell'Aeroporto di Pisa "Galileo Galilei".*

- Considerato che al suddetto importo devono essere aggiunti i costi accessori consistenti nelle spese derivanti dalla formalizzazione degli atti di proprietà e dagli eventuali adempimenti contrattuali e di legge, nelle spese per la messa in sicurezza degli alloggi dei beni acquisiti nonché per la demolizione degli stessi, nelle spese per la rettifica dei confini aeroportuali, nonché nelle spese per le attività di consulenza e assistenza tecnica necessarie per la realizzazione dell'intervento di cui si tratta;
- Visto il comma 5 ter del decreto legge n.69/2013 citato in premessa, nella parte in cui prevede che al presente accordo di programma "può essere destinata una quota delle risorse da assegnare per l'anno 2013 all'ENAC, ai sensi dell'art. 11 decies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
- Preso atto che, in base all'art. 25, comma 5-ter della legge n. 98/2013, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo - ha trasferito i suddetti fondi ad Enac con D.D. n. 5/7878 del 18 settembre 2013;
- Vista la legge della Regione Toscana n. 54 del 14 ottobre 2013 "Disposizioni di carattere finanziario" modifiche alla l.r. 21/2011, alla l.r. n. 66/2011 e alla l.r. 77/2012", nella parte in cui prevede l'inserimento dell'art 65 decies nella l.r. n.77/2012 "Intervento per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'Aeroporto di Pisa" e prevede, tra l'altro, il finanziamento dell'intervento per una spesa fino all'importo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2013;
- Preso atto che i suddetti finanziamenti pubblici statali e regionali sono destinati a coprire i costi delle unità abitative nell'entità indicata dalla citata stima dell'Agenzia del Territorio e che, nella ipotesi di residui dei suddetti finanziamenti pubblici, questi sono restituiti in proporzione tra le Amministrazioni pubbliche finanziatrici del presente Accordo di Programma;
- Considerato che, in virtù del rapporto concessorio di gestione dell'Aeroporto di Pisa, la Società Aeroporto Toscano interviene nei costi della delocalizzazione per un importo pari a 3,5 milioni di euro, dei quali 3 milioni da destinare alla eventuale integrazione del finanziamento pubblico dei costi delle unità abitative, ai costi accessori, come sopra definiti, e i restanti 500 mila euro da destinare ad eventuali imprevisti;
- Visto in particolare il comma 5 bis dell'art. 25 del suddetto decreto legge nella parte in cui si prevede che il presente accordo disciplini le modalità di attuazione dell'intervento di delocalizzazione, le risorse che concorrono al finanziamento ed i termini per la loro erogazione nonché le modalità di trasferimento delle aree al demanio pubblico dello Stato – ramo trasporti – aviazione civile;

Ministero dell'Economia e delle Finanze

1. In coordinamento con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercita la funzione di vigilanza sul rispetto degli impegni assunti con il presente Accordo di Programma.

Ministero della Difesa

1. Autorizza, previa effettuazione dei lavori di cui al successivo punto 2, il trasferimento al demanio aeronautico civile (demanio pubblico dello Stato - ramo trasporti - aviazione civile), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, i beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Pisa, così come individuati in prima approssimazione negli elaborati grafici allegati (area attualmente in uso agli abitanti di Via Cariola ed aree necessarie per la rettifica dei confini) (vedi allegato 2).

Per i suddetti beni del demanio militare aeronautico sarà definita, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, l'esatta identificazione catastale e consistenza mediante un elaborato tecnico di rilievo e di frazionamento eseguito da tecnici abilitati, su indicazioni congiuntamente fornite dagli organismi competenti (Agenzia del Demanio, GenioDife, ENAC).

2. In relazione al trasferimento delle aree necessarie per la rettifica dei confini aeroportuali, devono essere preventivamente realizzati i seguenti lavori corredati di idonea documentazione tecnica:

- realizzazione dei nuovi tratti di recinzione perimetrale secondo gli standard dell'Aeronautica Militare;
- spostamento dei tratti della viabilità perimetrale militare interessati dalla rettifica dei confini e conseguente rilocazione degli stessi entro aree adiacenti del demanio militare aeronautico;
- verifica dell'esistenza di eventuali sottoservizi di pertinenza del Ministero della Difesa nelle aree oggetto di trasferimento al demanio aeronautico civile e rilocazione degli stessi entro aree adiacenti del demanio militare aeronautico.

3. Dalla attuazione delle attività di cui ai precedenti punti non deriverà alcun onere a carico dell'Amministrazione Difesa.

Ente Nazionale dell' Aviazione Civile (ENAC)

1. E' il soggetto attuatore del presente accordo ad esso sono devolute le risorse economiche pubbliche necessarie alla realizzazione dell'intervento di delocalizzazione.

In particolare Enac:


- acquisisce il consenso degli interessati per procedere alla stipula degli atti negoziali necessari a garantire l'acquisizione in proprietà dei fabbricati e delle relative aree;
- provvede ad attivare e a gestire le eventuali procedure di esproprio
- predisporre ed emana gli atti - di acquisto bonario o di esproprio - necessari per il trasferimento delle aree acquisite al demanio pubblico dello Stato - ramo trasporti - aviazione civile;

Enac, con apposito atto successivo, individua le attività oggetto della delega da conferire alla Società Aeroporto Toscano SAT S.p.A in virtù del citato rapporto concessorio.

Regione Toscana

In considerazione del rilevante interesse pubblico regionale in materia ambientale sul territorio di propria competenza, l'Ente Regione concorre con propri finanziamenti alla realizzazione degli interventi per un ammontare pari ad euro 3 milioni.

Prot. in arrivo 20905 28/3/2014



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



Ministero della Difesa



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze



ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE



Aeroporto
Galileo Galilei
Pisa

REGIONE
TOSCANA



PROVINCIA DI PISA



Comune di Pisa

Accordo di Programma

*"Intervento di delocalizzazione dell'insediamento
residenziale denominato Bordo Cariola ubicato nel
territorio del Comune di Pisa ed intercluso nel sedime
dell'Aeroporto di Pisa "Galileo Galilei".*

ACCORDO DI PROGRAMMA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Art. 25 comma 5 bis del decreto legge n. 69 del 21 gennaio 2013 convertito con modificazioni dell'art. 1 comma 1 della legge 9 agosto 2013 n. 98

Intervento di delocalizzazione dell'insediamento residenziale denominato Borgo Cariola ubicato nel territorio del Comune di Pisa ed intercluso nel sedime dell' Aeroporto di Pisa "Galileo Galilei".

- Preso atto che l'Aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa è un aeroporto militare aperto al traffico commerciale nazionale ed internazionale;
- Visto il Decreto interministeriale del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro della Difesa prot n. 102 T del 7 dicembre 2006 con il quale è stato approvato l'affidamento in concessione della gestione totale dell'Aeroporto di Pisa alla SAT - Società Aeroporto Toscano S.p.a per la durata di anni quaranta a decorrere dal 7 dicembre 2006;
- Considerato che il complesso residenziale denominato Borgo Cariola, intercluso tra il sedime aeroportuale civile ad est, e quello militare a sud e a sud ovest, tra la testata 22L della pista ed il piazzale aeromobili ed a nord dal parcheggio rental car dell'aeroporto, è esposto al rischio aeronautico ed ambientale;
- Visto l'art. 25 commi 5 bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 9 agosto 2013 n. 98 nella parte in cui prevede che "al fine di ridurre il rischio aeronautico ed ambientale correlato all'insistenza di abitazioni a uso residenziale intercluso nel sedime dell'Aeroporto di Pisa è stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), la Società di gestione interessata, la Regione, la Provincia ed il Comune competenti, apposito accordo di programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'Aeroporto di Pisa"
- Considerato che i criteri per l'attuazione della delocalizzazione devono tener conto delle prescrizioni contenute nel parere favorevole VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (decreto 23 gennaio 2002 prot DEC/VIA/6917/2002) emesso sul Piano di Sviluppo Aeroportuale Pluriennale per gli anni 2000-2015;
- Preso atto che l'Agenzia del Territorio, incaricata dal Comune di Pisa ha effettuato una perizia di stima, secondo i valori vigenti nell'anno 2010, del valore delle unità abitative del Borgo Cariola consistente in 13,35 milioni di euro;
- Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Pisa prot. 3197 del 2 ottobre 2013 con la quale si comunica che " il valore medio per tipologia di abitazione civile ha subito una diminuzione del 4,44% per immobili inseriti nella zona D1 del Comune di Pisa, dal 2010 ad oggi";

- Considerato che al suddetto importo devono essere aggiunti i costi accessori consistenti nelle spese derivanti dalla formalizzazione degli atti di proprietà e dagli eventuali adempimenti contrattuali e di legge, nelle spese per la messa in sicurezza degli alloggi dei beni acquisiti nonché per la demolizione degli stessi, nelle spese per la rettifica dei confini aeroportuali, nonché nelle spese per le attività di consulenza e assistenza tecnica necessarie per la realizzazione dell'intervento di cui si tratta;
- Visto il comma 5 ter del decreto legge n.69/2013 citato in premessa, nella parte in cui prevede che al presente accordo di programma "può essere destinata una quota delle risorse da assegnare per l'anno 2013 all'ENAC, ai sensi dell'art. 11 decies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
- Preso atto che, in base all'art. 25, comma 5-ter della legge n. 98/2013, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo - ha trasferito i suddetti fondi ad Enac con D.D. n. 5/7878 del 18 settembre 2013;
- Vista la legge della Regione Toscana n. 54 del 14 ottobre 2013 "Disposizioni di carattere finanziario" modifiche alla l.r. 21/2011, alla l.r. n. 66/2011 e alla l.r. 77/2012", nella parte in cui prevede l'inserimento dell'art 65 decies nella l.r. n.77/2012 "Intervento per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'Aeroporto di Pisa" e prevede, tra l'altro, il finanziamento dell'intervento per una spesa fino all'importo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2013;
- Preso atto che i suddetti finanziamenti pubblici statali e regionali sono destinati a coprire i costi delle unità abitative nell'entità indicata dalla citata stima dell'Agenzia del Territorio e che, nella ipotesi di residui dei suddetti finanziamenti pubblici, questi sono restituiti in proporzione tra le Amministrazioni pubbliche finanziatrici del presente Accordo di Programma;
- Considerato che, in virtù del rapporto concessorio di gestione dell'Aeroporto di Pisa, la Società Aeroporto Toscano interviene nei costi della delocalizzazione per un importo pari a 3,5 milioni di euro, dei quali 3 milioni da destinare alla eventuale integrazione del finanziamento pubblico dei costi delle unità abitative, ai costi accessori, come sopra definiti, e i restanti 500 mila euro da destinare ad eventuali imprevisti;
- Visto in particolare il comma 5 bis dell'art. 25 del suddetto decreto legge nella parte in cui si prevede che il presente accordo disciplini le modalità di attuazione dell'intervento di delocalizzazione, le risorse che concorrono al finanziamento ed i termini per la loro erogazione nonché le modalità di trasferimento delle aree al demanio pubblico dello Stato – ramo trasporti – aviazione civile;

Tutto ciò premesso

TRA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), la SAT S.p.a. Società Aeroporto Toscano di Pisa "Galileo Galilei", la Regione Toscana, la Provincia di Pisa e il Comune di Pisa, si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

(Approvazione delle premesse ed efficacia degli allegati)

Si approvano espressamente le premesse che, unitamente agli allegati, sono, a tutti gli effetti, parte integrante del presente accordo di programma.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente accordo ha per oggetto la delocalizzazione delle abitazioni facenti parte del denominato "Borgo Cariola" intercluse nel sedime dell'Aeroporto di Pisa "Galileo Galilei" ed è stipulato in ottemperanza a quanto previsto dai commi 5bis e 5ter, dell'art. 25, del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito, in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge 9 agosto 2013 n. 98.

2. Gli interventi di attuazione della delocalizzazione di cui al comma 1 sono individuati e localizzati nell'allegato Progetto di Risanamento Ambientale del Borgo di Via Cariola ed attuati nei tempi stabiliti dal relativo crono programma (vedi in particolare 10.2 Allegato 1), tenendo conto delle prescrizioni contenute nel parere espresso dal Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio (decreto VIA DEC/VIA 6917/2002) sul Piano di Sviluppo Aeroportuale Pluriennale per gli anni 2000-2015.3. La sottoscrizione del presente accordo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti costituisce qualificazione demaniale per le aree interessate dalla delocalizzazione.

Articolo 3

(Modalità di attuazione dell'accordo)

L'Accordo di Programma è attuato secondo le seguenti modalità:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

1. Assume la funzione di Responsabile dell'Accordo ed in quanto tale, provvede alla vigilanza sugli interventi previsti nel presente atto.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

1. In coordinamento con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercita la funzione di vigilanza sul rispetto degli impegni assunti con il presente Accordo di Programma.

Ministero della Difesa

1. Autorizza, previa effettuazione dei lavori di cui al successivo punto 2, il trasferimento al demanio aeronautico civile (demanio pubblico dello Stato - ramo trasporti - aviazione civile), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, i beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Pisa, così come individuati in prima approssimazione negli elaborati grafici allegati (area attualmente in uso agli abitanti di Via Cariola ed aree necessarie per la rettifica dei confini) (vedi allegato 2).

Per i suddetti beni del demanio militare aeronautico sarà definita, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, l'esatta identificazione catastale e consistenza mediante un elaborato tecnico di rilievo e di frazionamento eseguito da tecnici abilitati, su indicazioni congiuntamente fornite dagli organismi competenti (Agenzia del Demanio, GenioDife, ENAC).

2. In relazione al trasferimento delle aree necessarie per la rettifica dei confini aeroportuali, devono essere preventivamente realizzati i seguenti lavori corredati di idonea documentazione tecnica:

- realizzazione dei nuovi tratti di recinzione perimetrale secondo gli standard dell'Aeronautica Militare;
- spostamento dei tratti della viabilità perimetrale militare interessati dalla rettifica dei confini e conseguente rilocalizzazione degli stessi entro aree adiacenti del demanio militare aeronautico;
- verifica dell'esistenza di eventuali sottoservizi di pertinenza del Ministero della Difesa nelle aree oggetto di trasferimento al demanio aeronautico civile e rilocalizzazione degli stessi entro aree adiacenti del demanio militare aeronautico.

3. Dalla attuazione delle attività di cui ai precedenti punti non deriverà alcun onere a carico dell'Amministrazione Difesa.

Ente Nazionale dell' Aviazione Civile (ENAC)

1. E' il soggetto attuatore del presente accordo ad esso sono devolute le risorse economiche pubbliche necessarie alla realizzazione dell'intervento di delocalizzazione.

In particolare Enac:

- acquisisce il consenso degli interessati per procedere alla stipula degli atti negoziali necessari a garantire l'acquisizione in proprietà dei fabbricati e delle relative aree;
- provvede ad attivare e a gestire le eventuali procedure di esproprio
- predispone ed emana gli atti - di acquisto bonario o di esproprio - necessari per il trasferimento delle aree acquisite al demanio pubblico dello Stato - ramo trasporti - aviazione civile;

Enac, con apposito atto successivo, individua le attività oggetto della delega da conferire alla Società Aeroporto Toscano SAT S.p.A in virtù del citato rapporto concessorio.

Regione Toscana

In considerazione del rilevante interesse pubblico regionale in materia ambientale sul territorio di propria competenza, l'Ente Regione concorre con propri finanziamenti alla realizzazione degli interventi per un ammontare pari ad euro 3 milioni.

Provincia di Pisa

Interviene in coordinamento con il Comune di Pisa per agevolare la soluzione di problematiche che dovessero sorgere qualora la richiesta degli aventi diritto alla delocalizzazione dovesse interessare l'ambito territoriale di propria competenza.

Comune di Pisa

1. In quanto Ente locale direttamente interessato alle questioni che coinvolgono il proprio territorio ed i cittadini ivi residenti, il Comune di Pisa provvede a:

- a) individuare preliminarmente i criteri per la delocalizzazione con particolare riferimento alle priorità di intervento sulle singole unità abitative;
- b) predisporre l'elenco delle singole unità abitative per le quali deve essere specificato l'ordine di priorità dell'intervento;
- c) stipulare eventuali accordi con soggetti attuatori privati e/o Istituti di credito finalizzati ad individuare soluzioni abitative per i nuclei familiari attualmente insediati nelle abitazioni di Via Cariola in Pisa oggetto del presente accordo
- d) supportare la definizione degli accordi con gli inquilini per la delocalizzazione degli stessi.

Società Aeroporto Toscano - SAT S.p.a

1. In qualità di concessionaria per la gestione dell'Aeroporto di Pisa, agisce su delega di ENAC e fornisce a tutti gli Enti sottoscrittori il supporto, la consulenza e l'assistenza tecnica e legale necessari per l'individuazione delle migliori azioni per l'attuazione del presente accordo di programma.

2. A seguito della delega di ENAC, acquisisce il consenso formale degli interessati per procedere successivamente alla stipula degli atti negoziali necessari a garantire l'acquisizione in proprietà al demanio pubblico dello Stato – ramo trasporti – aviazione civile, dei fabbricati e delle relative aree.

3. Garantisce la copertura finanziaria necessaria per le spese accessorie e di messa in sicurezza delle unità abitative di cui si tratta secondo la definizione, gli importi e la ripartizione dei fondi già menzionata in premessa.

Articolo 4

(Modalità di attuazione dell' intervento)

Le modalità di attuazione dell'intervento sono stabilite nell'allegato "Progetto di risanamento ambientale del "Borgo Cariola".

Articolo 5

(Ulteriori Impegni delle Parti)

Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a :

- rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo di Programma;
- utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ed in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'art. 15 della legge 7 agosto del 1990, n. 241;

- rendere disponibili ai soggetti incaricati dell'attuazione degli interventi, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative e funzionali, tutte le informazioni ed i mezzi necessari per l'attuazione dell'Accordo;
- proporre, per il tramite del soggetto responsabile dell'Accordo, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Comitato di Coordinamento;
- attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento;
- porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste dall'Accordo;
- rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo;
- condividere il monitoraggio delle attività, ognuno per le proprie competenze.

Articolo 6

(Copertura finanziaria e costo degli interventi)

1. Il costo stimato del progetto di delocalizzazione è pari a complessivi € 16,5 milioni come indicato nell'allegato 1 "Progetto di risanamento ambientale di Borgo Cariola".

2. La copertura finanziaria è assicurata nei modi e nei termini che seguono:

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti/Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Ai sensi del comma 5 ter dell'art. 25, del decreto legge n. 69/2013, convertito in legge 98/2013, è assegnata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad Enac, in una unica soluzione, la somma di € 10 milioni, immediatamente disponibile.

Regione Toscana

Corrisponde ad ENAC, quale soggetto attuatore, un totale di 3 milioni di euro di cui:

€ 1,5 milioni	da versare al 30% dello stato di avanzamento del progetto.
€ 1,5 milioni	da versare al 70% dello stato di avanzamento del progetto.

Gli stati di avanzamento sono attestati dal Responsabile del Procedimento.

Società Aeroporto Toscano – SAT S.p.A

Garantisce la disponibilità della somma complessiva di 3,5 milioni di euro, di cui:

- € 1,5 milioni, entro il 20 febbraio 2014;
- € 1,5 milioni, entro il 31 dicembre 2015;
- € 0,5 milioni da mettere a disposizione al verificarsi degli imprevisti.

3. Le somme garantite dalla Società SAT Spa rimangono nella disponibilità della stessa che provvede direttamente al pagamento degli oneri di propria competenza.

4. A seguito della rendicontazione finale, le somme corrispondenti al finanziamento pubblico finalizzato all'acquisto dei beni che non risultano impegnate, sono restituite, in quota parte ai soggetti pubblici finanziatori.

Articolo 7

(Responsabile del Procedimento)

In qualità di soggetto attuatore, l'ENAC nomina quale Responsabile del Procedimento l'ing. Dario Sitajolo al quale è attribuito il coordinamento ed il controllo sull'attuazione delle attività e degli interventi indicati nei precedenti articoli e nel "Progetto di risanamento di Borgo Cariola"

Al Responsabile del Procedimento sono altresì conferiti i compiti di:

- rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- promuovere, in via autonoma o su richiesta di una delle Parti, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
- verificare l'attuazione del presente Accordo e del Progetto di Risanamento, redigendo relazioni da allegare al rendiconto annuale che deve essere presentato alle Parti;
- individuare ritardi e inadempienze assegnando alla Parte inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Coordinamento Tecnico.

2. Il Responsabile del Procedimento inoltre cura il monitoraggio e rendiconta circa la concreta attuazione degli interventi nonché segnala eventuali criticità al Comitato di Coordinamento Tecnico di cui al successivo art. 8.

Articolo 8

(Comitato di Coordinamento tecnico)

1. E' istituito il "Comitato di Coordinamento tecnico", così composto:

Ing. Paolo SAPPINO	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magg.A.M. Alessandro VITO	Ministero della Difesa
Dott. Giuseppe MULAS	Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dott. Roberto VERGARI	Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)
Ing. Pasquale TIROTTA	Società Aeroporto Toscano SAT S.p.a.
Ing. Riccardo BUFFONI	Regione Toscana
Arch. Luca PAGLIANTI	Provincia di Pisa
Arch. Gabriele BERTI	Comune di Pisa

2. La partecipazione dei rappresentanti al Comitato Coordinamento Tecnico è a titolo gratuito.

3. Il Comitato di Coordinamento Tecnico ha il compito di assicurare la corretta ed efficace attuazione del presente Accordo nonché di indirizzare e verificare la tipologie degli interventi e la loro attuazione. In caso di insorgenza di conflitti in merito all'interpretazione ed attuazione dello stesso, il Comitato Coordinamento tecnico, su segnalazione del Responsabile del Procedimento, ovvero su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche dall'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

4. Al Comitato di Coordinamento sono sottoposte tutte le questioni relative all'interpretazione ed attuazione del presente accordo che le Parti si impegnano all'osservanza delle decisioni del Comitato.

5. Al Comitato di Coordinamento tecnico spettano, inoltre, i compiti di:

- coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi, anche tramite, se necessario, la convocazione di incontri, tavoli di lavoro e conferenze dei servizi tra le parti, od anche altri soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 ss. l. 241/1990.
- indirizzare e verificare le tipologie degli interventi e la loro attuazione;

- monitorare lo stato di attuazione dell'accordo e informare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione;
- attivare tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli interventi nei tempi previsti;
- indicare ai soggetti pubblici attuatori e al Responsabile del procedimento eventuali attività le modalità di attuazione che si rendessero necessarie per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

6. Il Comitato di Coordinamento tecnico, in ragione dell'avanzamento degli interventi e delle necessità verificate, è integrato con i rappresentanti di altri soggetti che aderiscono all'Accordo.

7. La nomina e/o la sostituzione dei componenti del Comitato di Coordinamento tecnico deve essere preventivamente comunicata alle altre Parti e non costituisce modifica del presente Accordo.

Articolo 9

(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Previa approvazione delle Amministrazioni pubbliche sottoscrittrici, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici.
3. L'adesione successiva al presente Accordo determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originaria.

Le parti sottoscrivono il presente Accordo di Programma.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro della Difesa

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Per l' Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)

Per la Regione Toscana

Per la Provincia di Pisa

Per il Comune di Pisa

Per la Società Aeroporto Toscano SAT S.p.a.

